

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118¹

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Ai sensi dell’articolo 79, comma 4-octies, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione e i propri enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all’ordinamento statutario della Regione medesima.

Art. 2 (Modificazioni dell’articolo 3 della legge regionale di contabilità)

1. All’articolo 3 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

¹ In B.U. 25 novembre 2015, n. 47 - Numero Straordinario n. 1.

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴

Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale di contabilità)

- 1. *(omissis)*⁵

Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale di contabilità)

- 1. *(omissis)*⁶

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale di contabilità)

- 1. *(omissis)*⁷

Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale di contabilità)

- 1. *(omissis)*⁸

² Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁴ Abroga i commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁵ Sostituisce l'art. 4 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁶ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁷ Inserisce l'art. 8-*bis* dopo l'art. 8 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁸ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 7 (Modificazioni dell'articolo 11-bis della legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 11-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*⁹
- b) *(omissis)*¹⁰

Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità)

- 1. *(omissis)*¹¹

Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità)

- 1. *(omissis)*¹²

Art. 10 (Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 13-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*¹³

⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 11-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁰ Abroga i commi 2, 3 e 4 dell'art. 11-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹¹ Sostituisce l'art. 12 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹² Sostituisce l'art. 13 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹³ Modifica il comma 1 dell'art. 13-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

b) *(omissis)*¹⁴

Art. 11 (Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*¹⁵

Art. 12 (Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*¹⁶

Art. 13 (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*¹⁷

Art. 14 (Modificazione dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*¹⁸

Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale di contabilità)

¹⁴ Abroga il comma 2 dell'art. 13-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁵ Inserisce l'art. 13-*ter* dopo l'art. 13-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁶ Sostituisce l'art. 16 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁷ Sostituisce l'art. 22 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

1. *(omissis)*¹⁹

Art. 16 (Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 29 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*²⁰

b) *(omissis)*²¹

c) *(omissis)*²²

d) *(omissis)*²³

e) *(omissis)*²⁴

Art. 17 (Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 30 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*²⁵

b) *(omissis)*²⁶

¹⁹ Sostituisce l'art. 28 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁰ Abroga i commi 1, 5 e 6 dell'art. 29 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²¹ Modifica il comma 2 dell'art. 29 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²² Modifica il comma 3 dell'art. 29 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²³ Modifica il comma 4 dell'art. 29 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁴ Modifica il comma 7 dell'art. 29 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 30 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁶ Abroga i commi 2 e 3 dell'art. 30 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 18 (Modificazioni all'articolo 34 della legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 34 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*²⁷

b) *(omissis)*²⁸

c) *(omissis)*²⁹

d) *(omissis)*³⁰

e) *(omissis)*³¹

f) *(omissis)*³²

g) *(omissis)*³³

Art. 19 (Modificazione dell'articolo 35 della legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*³⁴

Art. 20 (Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*³⁵

²⁷ Modifica la rubrica dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁹ Modifica il comma 2 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³⁰ Modifica il comma 3 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³¹ Modifica il comma 7 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³² Modifica il comma 8 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³³ Aggiunge i commi 8-bis e 8-ter dopo il comma 8 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³⁴ Inserisce il comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 35 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 21 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*³⁶

Art. 22 (Modificazioni all'articolo 39-bis della legge regionale di contabilità)

1. All'articolo 39-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*³⁷

b) *(omissis)*³⁸

Art. 23 (Inserimento dell'articolo 39-quater nella legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*³⁹

Art. 24 (Inserimento dell'articolo 39-quinquies nella legge regionale di contabilità)

1. *(omissis)*⁴⁰

³⁵ Sostituisce l'art. 36 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³⁶ Sostituisce l'art. 39 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 39-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³⁸ Abroga i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 39-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³⁹ Inserisce l'art. 39-*quater* dopo l'art. 39-*ter* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

⁴⁰ Inserisce l'art. 39-*quinquies* dopo l'art. 39-*quater* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 25 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 37, il comma 1 dell'articolo 38 e 39-ter della legge regionale di contabilità e successive modificazioni.

Art. 26 (Disposizioni transitorie in materia di accertamento di entrate tributarie e di copertura degli investimenti)

1. Fino all'emanazione da parte dello Stato del provvedimento che, ai sensi del comma 4-octies dell'articolo 79, disciplina gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, tale disciplina è regolata secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'accertamento da parte della Regione Trentino-Alto Adige delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.

3. Le entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, sono accertate per cassa; l'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte della Regione degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al comma 6. Per la Regione l'applicazione del principio dell'accertamento per cassa secondo quanto previsto da questo comma decorre

dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2011, che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento; fino a tale data l'accertamento e l'imputazione sono effettuati secondo le modalità seguite prima della data di entrata in vigore di questo articolo.

4. Le entrate tributarie devolute alla Regione integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sono accertate nel seguente modo:

- a) per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è inizialmente effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto;
- b) la base di riferimento per gli acconti di cui al punto a) è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale;
- c) la Regione imputa contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento.

5. L'accertamento degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, è adeguato sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni di cui al punto a) del comma 4 sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati). Gli indicatori utilizzati per l'accertamento degli acconti sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti

dalla tabella “Sintesi del Bilancio dello Stato” del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto.

6. All'accertamento dei conguagli relativi alle entrate devolute si provvede sulla base della relativa comunicazione della Ragioneria dello Stato; in assenza di tale comunicazione entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento la Regione definisce, accerta e imputa comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie. Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, la Regione effettua una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, la Regione cancella il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario.

7. Gli accantonamenti a carico della Regione sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento da parte dello Stato, la Regione provvede:

- a) all'impegno della relativa spesa e all'accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;
- b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a), versato in entrata del bilancio con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie.

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento della Regione, dato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di

indebitamento, le spese relative agli accantonamenti previsti dalle disposizioni statutarie continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno.

8. Per la Regione i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione sono accertate ed imputate all'anno di corresponsione da parte dello Stato.

9. Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

- a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media

dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio 2015 a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- b) il 50 per cento delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberati, stanziati nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- c) le riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate - risultanti da un titolo giuridico perfezionato - non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

10. In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente - tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate - non è possibile destinare a

copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalla Regione, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

11. Almeno in sede di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- a) alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- b) all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- c) agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera a) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c) del comma 9, realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio, la disciplina prevista dal medesimo decreto per tali gestioni si applica dal 1° gennaio 2017.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, è posticipato all'esercizio 2017. Conseguentemente trova applicazione il posticipo di un anno previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge regionale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto, è posticipata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato.

4. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità definite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 e successivi.

5. Fermo restando l'obbligo di adeguare il presente comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge n. 243 del 2012 in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992:

- a) le somme iscritte nel bilancio regionale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;
- b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

6. Sui fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti secondo le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

7. Dal 2016 la Regione adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

8. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'articolo 9 della legge regionale di contabilità, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti di cui all'articolo 79, comma 4-octies, dello Statuto.

Art. 28 (Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" in materia di prestazione di garanzie fideiussorie)

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*⁴¹

b) *(omissis)*⁴²

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴¹ Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8.

⁴² Abroga i commi 4 e 5 dell'art. 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8.
